


# N OTIZIARIO

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO



Anno 14 N° 2 Dicembre 2008





# SOMMARIO

3	Cena sociale e premiazione a Villa Monastero
8	In arrivo l'aggiornamento della DGR VIII/5018
11	Autorizzazione paesaggistica
14	Una "finestra" per gli immobili dei professionisti
16	Pillole di sicurezza
18	PREGEO10 la nuova frontiera del catasto
20	Tavola rotonda D.Lgs. 81/2008
22	Concorso "La bioprogettazione integrata"
23	La ricetta della longevità
24	Elenco abilitati esami 2008

**COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO**

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como  
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88

e-mail: [collegioperitocomo@tin.it](mailto:collegioperitocomo@tin.it)  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

Orari della Segreteria del Collegio:

lunedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00  
martedì e mercoledì 8.30-12.30  
giovedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00

**NOTIZIARIO DEL COLLEGIO  
DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI  
INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO  
Anno 14 N° 2 Dicembre 2008**

- Direttore Responsabile:  
per. ind. Paolo Bernasconi
- Editore:  
Collegio dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
della provincia di Como
- Consulenza editoriale e grafica  
e stampa a cura di:  
Elpo Edizioni - Como  
[www.elpoedizioni.com](http://www.elpoedizioni.com)
- Autorizzazione Tribunale di Como  
n. 5/95 del 22/3/1995

## Cena sociale e premiazione a Villa Monastero

**A** vendo riscosso notevole successo la formula di far precedere alla cena sociale un evento turistico-culturale (ricordiamo la visita a Villa Balbianello), il Consiglio Direttivo del Collegio ha riproposto l'idea di anticipare la serata conviviale di settembre con un tuffo in un angolo di lago per molti ancora sconosciuto e, questa volta, l'attenzione è caduta su Varenna.

In questo borgo pittoresco, articolato in un reticolo di viuzze che calano ripide verso il la sponda orientale del lago di Como, si trova Villa Monastero (nome che deriva dall'originaria destinazione dell'edificio a luogo di ritiro spirituale di suore cistercensi). Con il prezioso aiuto di Guide Turistiche i partecipanti hanno potuto visitarla e apprezzarla in tutto il suo fascino.

Villa Monastero rappresenta, sulle sponde del Lago di Como, uno degli esempi più interessanti di residenza in stile eclettico in cui gli interventi succedutisi tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo hanno aggiunto elementi funzionali e decorativi senza distruggere le tracce delle vicende precedenti dell'edificio, così da ottenere una villa con giardino di grande impatto scenografico e valore simbolico.



# DAL COLLEGIO

## LA STORIA

Villa Monastero nasce dalla continua ristrutturazione dell'antico monastero cistercense femminile di Santa Maria, la cui prima citazione documentaria certa risale al 1208.

Nel 1566 le ultime sei monache ancora residenti a Varenna vennero trasferite in un monastero cistercense a Lecco.

I fabbricati del monastero rimasero di proprietà dei **Mornico** dal 1569 al 1862, e durante questi tre secoli molte furono le ristrutturazioni funzionali.

Dalla seconda metà dell'Ottocento, villa Monastero cominciò a subire una serie di trasformazioni ad opera dei successivi proprietari (Genazzini, Maumary Seufferheld, Kees, De Marchi).

Nel 1918 la proprietà venne venduta al natura-

lista lombardo dott. Marco De Marchi il quale in seguito la lasciò in donazione all'Istituto Italiano di Idrobiologia **Marco De Marchi**. Negli anni Cinquanta la villa divenne sede di convegni e dal 1977 l'Istituto venne inglobato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche che detiene tuttora la proprietà dell'immobile e del parco e che nel 1995 ha affidato la gestione alla Provincia di Lecco.

## IL GIARDINO DI VILLA MONASTERO

Il giardino costituisce probabilmente l'attrattiva più celebrata di Villa Monastero.

Un vero giardino botanico che si affaccia lungo la sponda orientale del **lago di Como**, su una lingua di terra che si allunga da Varenna in direzione Fiumelatte.



# DAL COLLEGIO

La disposizione del terreno in terrazzamenti ha favorito l'articolazione del giardino in una sequenza di inquadrature diverse con qualche elemento ricorrente, come i filari di cipressi lungo il viale d'accesso alla Villa, che caratterizzano l'ambiente, cedri del Libano, oppure siepi sempreverdi.

Di particolare interesse sono le specie arboree esotiche disseminate per tutto il giardino, che dimostrano anche la felice situazione climatica di Varenna.

Anche gli elementi architettonici che arredano il parco rispondono allo stesso criterio di varietà: balaustre, statue, tempietti, vasi, vere da pozzo e fontane, richiamano gli stili dal barocco al classico fino al moresco.

La disposizione di tutti questi elementi è motivo di grande fascino: vialetti e scalinate si integrano perfettamente con il territorio circostante e con lo sfondo del lago. Il parco di **Villa Monastero** riveste quindi un interesse notevole sia per il valore storico, sia per la ricchezza di specie vegetali, sia perché costituisce un ottimo motivo di relax per i visitatori.

**Attualmente** Villa Monastero, antico convento e dimora patrizia, è oggi una Casa/museo e Centro Convegni conosciuto a livello internazionale che offre a enti, università, ditte, associazioni e centri di ricerca la possibilità di tenere convegni, seminari, corsi di formazione, workshop ed altre manifestazioni culturali in una cornice estremamente suggestiva.



# DAL COLLEGIO

**Qui di seguito si riporta l'elenco  
e le foto dei premiati**

40 anni di iscrizione



**6**  
*como*

## **PREMIATI 40 ANNI DI ISCRIZIONE 1968 - 2008**

1. BARZAGHI ARMANDO
2. BIANCHI UMBERTO
3. CAIROLI ANGELO
4. DI CESARI FRANCO
5. GABAGLIO FABIO
6. GIANI GIUSEPPE
7. LUISETTI GIANLUIGI
8. MACCARRONE ALFIO
9. ORSENIGO MICHELE
10. PIATTI CARLO GABRIELE
11. SAIBENI TULLIO
12. TESTORI ERALDO
13. TURCONI PIER MARIO

## **PREMIATI 50 ANNI DI ISCRIZIONE 1958 - 2008**

1. BRENNI EUGENIO
2. CAIROLI GIUSEPPE
3. MARZETTI GIANCARLO
4. MASPERO AGOSTINO
5. MERLETTI PIERLUIGI
6. PALAZZO UGO
7. TETTAMANTI ANGELO

# DAL COLLEGIO



50 anni di iscrizione

7  
como

---

***Errata corrige:* Riportiamo di seguito l'elenco di coloro che sono stati premiati ad aprile in occasione della visita a villa Balbianello erroneamente omissa nel numero precedente**

## **PREMIATI 40 ANNI DI ISCRIZIONE 1967 - 2007**

1. ANNONI PIETRO
2. BOTTINELLI GIAMPIETRO
3. MALINVERNO FRANCO
4. MOLINARI MARIO
5. MUGNANI SALVATORE
6. PONTIGGIA FRANCO
7. RIGAMONTI GIANFRANCO
8. SEVESO GIORGIO
9. VALLI PIETRO

## **PREMIATI 50 ANNI DI ISCRIZIONE 1957 - 2007**

1. BROGGI SERGIO
2. CASTELLI MARCO
3. CATTANEO RENATO
4. GALLETTI GIANFRANCO
5. GIORATO RENATO
6. RAVAZZA FAUSTO



# ENERGIA

50°C o comunque quella di ritorno non deve essere inferiore a 35 °C. È riconfermato l'obbligo di realizzare impianti a fonti rinnovabili in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria: sono ammesse tutte le fonti rinnovabili, oltre alle pompe di calore purché rispettino valori minimi prefissati di prestazione. Inoltre è prescritto il trattamento dell'acqua impiegata negli impianti termici, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

A partire dal punto 9 sarà regolamentato il processo di certificazione energetica: sarà riconfermato l'obbligo di allegazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singola unità immobiliare (a partire dal 1 luglio 2009).

La delibera darà possibilità al Soggetto certificatore di redigere un attestato che può essere riferito a più unità immobiliari solo nel momento in cui le stesse siano servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento, abbiano la medesima destinazione d'uso e sia presente un unico proprietario o un amministratore. Verrà pertanto data la possibilità di produrre un numero di ACE pari al numero di destinazioni d'uso presenti in un edificio riscaldato da un impianto termico centralizzato, cosa che con la DGR VIII/5773 non è consentita.

Il modello di attestato di certificazione energetica, contenuto all'allegato C e riportato nelle figure A e B, sarà stato modificato. L'ACE sarà composto da due fogli formato A4 e saranno indicate per ciascun edificio due classificazioni energetiche: una riferita all'EPH, indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e un'altra riferita all'ETC, indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva.

Tale modello entrerà in vigore nel momento in cui sarà cogente la nuova procedura di calcolo. A brevissimo, infatti, sarà approvata, tramite decreto dirigenziale, l'aggiornamento degli algoritmi di calcolo rispetto alla norma UNI

TS 11300 Parte I e Parte II, pubblicata la scorsa primavera. Una novità che porterà la nuova procedura sarà l'obbligo del calcolo puntuale dei ponti termici nel caso dei nuovi edifici; per la certificazione di edifici esistenti permarrà la possibilità del calcolo forfettario dei ponti termici.

Conseguentemente verrà rilasciata, indicativamente da febbraio 2009, una nuova versione del software CENED, che subirà un significativo re-engineering.

Figura B

The image shows a detailed form for the Energy Certification Attestate. It includes logos for the European Union, Regione Lombardia, and Comune di. The form is divided into several sections:

- Indicatori di prestazione energetica:** Fields for annual energy demand (heating, cooling, hot water), primary energy demand, and overall efficiency (E<sub>PH</sub> and E<sub>TEC</sub>).
- Specifiche impianto termico:** Details about the heating system, including boiler type, condensation, modulation, and controls. It also includes a table for possible energy-saving interventions with columns for intervention, surface area, energy savings, and CO<sub>2</sub> savings.
- Attestato di Certificazione Energetica:** A large vertical label on the left side of the form.
- Valido fino al:** A field for the validity date.
- Nota:** A section for additional notes.
- Terminata a firma:** A section for the signature of the certifier and the building owner.

# ENERGIA

Grandi novità per quanto riguarda la targa energetica. Non sarà più obbligatoria ma potrà essere richiesta a discrezione del soggetto certificatore, non più solo per intero edificio, ma anche per singola unità immobiliare. Nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la targa energetica deve essere acquisita obbligatoriamente qualora l'attestato di certificazione energetica sia riferito all'edificio.

Sarà riconfermata la quota annua di 120 euro per l'iscrizione all'elenco dei soggetti certificatori.

Tra i titoli di studio individuati per potere diventare certificatori energetici, Regione Lombardia andrà ad aggiungere il diploma di perito agrario; sarà inoltre fissata una sca-

denza (31 gennaio 2009) per potersi accreditare tramite esperienza triennale.

Concludendo occorre ricordare che all'allegato B, la delibera approverà un nuovo schema di relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dove sono contenute tutte le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Giova ricordare che per i calcoli necessari alla compilazione della relazione tecnica occorre utilizzare la metodologia di calcolo definita da Regione Lombardia.

Il testo completa della nuova delibera sarà disponibile sul sito [www.cened.it](http://www.cened.it), appena approvato dalla Giunta Regionale.

*A cura dell'Ing. Francesca Baragiola*



**Dal 1934 una presenza costante nel panorama italiano della prefabbricazione**

**S&T VARESE**  
Solai e Travi Varese

Per informazioni e approfondimenti  
Per. Ed. Alberto Sacchi  
22100 Como - Viale Rosselli, 24  
Tel. 031 571305 - Cell. 348 2715793  
e-mail [sacchi.co@iol.it](mailto:sacchi.co@iol.it)  
S&T Varese  
21056 Induno Olona (VA) - Via Jamoretti 87  
Tel. 0332.201303 - [info@setvarese.it](mailto:info@setvarese.it)

Passaggio dal regime  
transitorio a quello definitivo

## Autorizzazione paesaggistica

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), più volte modificato nel corso del 2008 contempla due distinti procedimenti per l'autorizzazione paesaggistica:

- il regime transitorio (art. 159), in vigore sino al 31 dicembre 2008;
- il regime definitivo (art. 146), in vigore dall'1 gennaio 2009.

La disciplina transitoria, di prossima scadenza, prevede:

- a) la fase istruttoria e decisionale in capo all'Ente competente in materia;
- b) la facoltà del Ministero (e per esso della Soprintendenza) di annullare con provvedimento motivato - ma solo per illegittimità e non per ragioni di merito - l'autorizzazione entro 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione da parte dell'Ente subdelegato;
- c) la possibilità per il richiedente di rivolgersi, decorsi 60 giorni dalla richiesta, direttamente alla Sovrintendenza per il rilascio dell'autorizzazione.

Dopo il 31.12.08, anche per le domande pendenti, si applica il regime definitivo, disciplinato dall'art. 146.

### Le fasi del procedimento

- a) La domanda di autorizzazione paesaggistica va presentata all'ente competente corredata dalla documentazione preordinata alla

verifica della compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato.

In Lombardia, l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dall'art. 80 della Legge n. 12 del 2005 "Legge di Governo del territorio". Va però considerato che la competenza degli enti sub-delegati dalla Regione è valida sino al 31.12.2008, termine entro il quale la Regione dovrà verificare, in capo ai soggetti sub-delegati, la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica.

Al riguardo, la Giunta Regionale ha emanato apposite delibere (n. VIII/7977 del 6.8.08 e n. VIII/8139 del 1.10.08) per l'istituzione delle commissioni per il paesaggio previste dall'art. 81 della legge 12/2005 e per garantire, da parte degli Enti, un'adeguata struttura per l'istruttoria.

Entro la data del 31.12.08, la Regione verifica quanto sopra, predispone un elenco degli Enti abilitati a continuare nell'esercizio della subdelega; nel diverso caso, i poteri di subdelega ritornano in capo alla Regione. Per evitare commistioni tra aspetti edilizi e paesaggistici, la Regione ha, inoltre, disposto che vi sia una netta distinzione tra le funzioni della commissione paesaggistica e la commissione edilizia. Per i membri, è richiesta la laurea o il diploma di scuola media superiore (di carattere tecnico: geometra, perito edile, ecc.), purchè con esperienza almeno quinquennale.

- b) Ricevuta la domanda, l'Ente competente:

- verifica che l'intervento non sia fra quelli esonerati dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 149;
- verifica che alla domanda sia allegata la prescritta documentazione; richiedendo, se del caso, le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso;
- accerta la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici;
- acquisisce il parere della Commissione locale per il paesaggio (art. 148, comma 3).

- c) Successivamente, ma entro i 40 giorni dal deposito della domanda:
- trasmette al Soprintendente copia della domanda con la documentazione presentata dall'interessato e una relazione tecnico illustrativa;
  - dà all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento.
- d) Entro 45 giorni (successivi alla ricezione degli atti) il Soprintendente esprime il proprio parere obbligatorio.

Il parere è relativo:

- alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico;
- ovvero alla specifica disciplina di tutela contenuta nel decreto di vincolo (decreto di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico).

- e) Se il Soprintendente emette il richiesto parere, entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l'Ente subdelegato:
- rilascia l'autorizzazione conforme al parere (dal che si desume che il parere della Sovrintendenza, oltre che obbligatorio, sia anche vincolante)
  - oppure comunica all'interessato il preavviso di provvedimento negativo (ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990).
- f) Se il Soprintendente non emette il richiesto

parere nel termine di 45 giorni, l'Ente sub-delegato può indire una conferenza di servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.

La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni, dalla scadenza del termine di 45 giorni dati al Soprintendente per l'espressione del parere.

g) In ogni caso, decorsi 60 giorni da quando la Sovrintendenza ha ricevuto gli atti, l'Ente sub-delegato decide sulla domanda (quindi, anche in assenza del parere della Sovrintendenza).

h) Decorsi 20 giorni:

- dalla ricezione del parere del Soprintendente;
- oppure, dalla scadenza dei 60 giorni dalla data in cui il Soprintendente ha ricevuto gli atti (per esprimere il parere) sempre che l'Ente sub-delegato abbia provveduto sulle domande, l'interessato può chiedere l'intervento della Regione che ne provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

i) L'autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio.

L'autorizzazione va inviata da parte dell'Ente sub-delegato, "senza indugio":

- alla Sovrintendenza;
- alla Regione (con il parere del parco);
- agli altri Enti pubblici territoriali interessati;
- all'ente parco, ovviamente se l'intervento interessa il territorio del parco.

l) Non è più prevista la potestà di annullamento dell'autorizzazione da parte della Sovrintendenza.

È prevista la possibilità di presentare ricorso al T.A.R. (o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) da parte di associazioni ambientaliste (individuate ai sensi della legge in materia) e da qualsiasi

soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

La disciplina definitiva di cui all'art. 146, contiene anche disposizioni che riguardano aspetti sostanziali del provvedimento.

Il quarto comma dell'art. 146 dispone che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività.

Ciò comporta che prima dell'emissione del permesso di costruire o della presentazione della D.I.A., deve essere emessa l'autorizzazione paesaggistica e che la stessa, decorsi 30 giorni dall'emissione, sia divenuta efficace.

L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, e quindi dopo la realizzazione, anche parziale, degli interventi

In quest'ultimo caso è possibile il rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica ma

solo nei seguenti casi previsti dall'art. 167, comma 4:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380".

L'autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio.

A cura dell'Avv. Massimo Bottinelli

## AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - CANTÙ

*Una struttura di tipo "tradizionale"  
con i vantaggi della semi-prefabbricazione :  
l'impiego di 2.000 mq. di solaio alveolare precompresso Rap  
autoportante in sinergia con il "Sistema Pluripiano" su 5 livelli*

### Committente:



Provincia di Como

### Progetto esecutivo:

Dott. Arch. Paolo Besana

### Progetto impianto elettrico:

Per. Ed. Giuseppe Bernasconi

### Calcolatore strutture in c.a.:

Dott. Ing. Giuseppe Marra

### Responsabile del procedimento:

Dott. Arch. Elio Musso

### Direttore dei lavori:

Dott. Arch. Paolo Besana

### Fornitore solai alveolari autoportanti precompressi RAP:



Pcn Sede di Novara:  
Via Mulino Vecchio, 84  
28065 Cerano (No)  
Tel. 0321.726873  
pcn@gruppcentronord.it

### Fornitore struttura semi-prefabbricata pluripiano:



Ape S.p.A.  
Via Leonardo Da Vinci, 14  
42027 Montecchio Emilia (Re)  
Tel. 0522.865441  
E-mail: ape@ape.it

## Una "finestra" per gli immobili dei professionisti

Agevolazioni fiscali  
per acquisto immobili strumentali

**14**  
**come**

Negli ultimi anni vi è stato un progressivo mutamento del regime fiscale dei professionisti avvicinandolo gradatamente al mondo delle imprese, sia perché gli studi professionali stanno sviluppandosi verso forme sempre più organizzate e associate, sia perché il regime fiscale di impresa è più favorevole al fisco rispetto a quello tradizionale del lavoro autonomo professionale ed artistico. L'acquisto di un immobile costituisce un investimento impegnativo per tutti, anche per i professionisti. Se è munito del requisito dell'inerenza alla professione, anche l'Erario partecipa contribuendo al pagamento tramite il sistema della deduzione fiscale che si traduce in un risparmio di imposta.

Le regole fiscali ai fini IVA e IRPEF riguardo gli immobili hanno subito alterne vicende negli ultimi due decenni. In passato la legge ha disposto che gli immobili acquistati direttamente o tramite contratto di leasing dopo il 14 Giugno 1990 non fossero più deducibili ai fini IRPEF, salvo per un importo pari alla rendita catastale, importo decisamente irrisorio rispetto al costo sostenuto. Nell'ambito delle imposte dirette, la situazione attuale è frutto di un duplice intervento normativo: dapprima con il DL n. 223/2006 (art. 36, c. 29, lettera a), numero 1) del 4/7/2006 convertito con modificazioni nella L. 4/8/2006, n. 248) e poi con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1 c. 334, lettere a) e b) della L. 27/12/2006 n. 296. Nell'ottica della manovra di avvicinamento progressivo al reddito di impresa, sono

state sottoposte a tassazione le plusvalenze, anche scaturenti dalla vendita degli immobili. In proposito il grosso dubbio interpretativo, nel silenzio della legge, è se gli immobili strumentali per l'esercizio della professione acquistati nel periodo di non deduzione (dal 15/6/1990 al 31/12/2006) in caso di vendita producano plusvalenze tassabili o meno.

Il Ministero dell'Economia in risposta a una interpellanza parlamentare in tema di immobili strumentali dei professionisti (Interpellanza Camera Deputati 21/02/2007, n. 5-00752) e in occasione di una videoconferenza del 19 maggio 2007 nonché da ultimo nella risoluzione N. 310/E del 21 luglio 2008 ha affermato un importante principio di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, che tiene conto del fatto che le modifiche legislative "stabiliscono, di fatto, un nuovo regime che, in aderenza ai principi di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici è corretto riservare solo ai beni acquistati dopo l'introduzione delle nuove norme".

Quindi le plusvalenze sono tassabili e le minusvalenze deducibili solo se riferite a beni mobili acquistati dal professionista dopo il 4 luglio 2006 e a beni immobili acquistati dopo il 1 gennaio 2007.

### **Triennio 2007-2009**

La normativa che permette la deduzione ha però previsto la propria efficacia entro una

finestra di spazio temporale limitato: la deduzione è prevista solo per gli immobili acquistati nel periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2009. Non sappiamo cosa accadrà in seguito. Teoricamente, stando alla legge attuale, quelli acquistati dal 1/1/2010 torneranno a non essere deducibili. Inoltre la deduzione non è integrale nel suddetto triennio, infatti gli importi riconosciuti dal fisco sono ridotti a un terzo.

Ciò significa che la deducibilità, sia per gli acquisti diretti che tramite leasing, è ridotta a 1/3 fino al 31/12/2009 poi diventerà integrale. Le limitazioni alla deduzione però non finiscono qui, poiché non è possibile ammortizzare il costo del terreno sul quale è costruito l'immobile, analogamente a quanto previsto per le imprese e quindi neppure dopo il trascorrere del suddetto triennio.

Ciò significa che, salvo sia documentato il costo effettivo, il terreno viene valutato in misura pari al 20% del costo totale dell'immobile. Con un rapido esempio considerando che l'aliquota di ammortamento per i fabbricati dei professionisti è del 3%, che tale aliquota fino al 31/12/2009 è ridotta a un terzo, che vi è l'ulteriore diminuzione del 20% per il terreno, è possibile di fatto ammortizzare lo

0,80%. Certamente è poco, ma è preferibile alla precedente situazione normativa.

Dal 1/1/2010 per i soli fabbricati acquistati nel triennio, il regime dovrebbe tornare normale con la sola limitazione del 20% relativo al costo presunto del terreno.

Per quelli acquistati successivamente per ora non è prevista la possibilità di deduzione, speriamo però che il legislatore prima di allora intervenga.

## Uso promiscuo

Nel caso di acquisto diretto, ai sensi dell'art. 43 c.2 Tuir, l'immobile se destinato ad uso promiscuo non può essere considerato bene strumentale e conseguentemente non può essere dedotto dal reddito è possibile dedurre unicamente il 50% della relativa rendita catastale. Invece nel caso di acquisto tramite contratto di locazione finanziaria se l'immobile è utilizzato promiscuamente è deducibile un importo pari al 50% del relativo canone. La disparità di trattamento fra le due situazioni sostanzialmente simili è evidente, soprattutto in relazione alla equiparazione che la recente dottrina fiscale ha sostenuto fra acquisto diretto e acquisto in leasing.

## Pillole di sicurezza

Alcune novità introdotte dal T.U. sulla sicurezza

**16**  
*come*

Lo si attendeva sin dalla prima lettura del decreto legislativo 494/96 e dal suo primo aggiornamento avvenuto con l'uscita del decreto 528/99; un testo di legge organizzato, che comprendesse tutto il panorama della sicurezza nei luoghi di lavoro e che coinvolgesse nella formazione, tutti i soggetti coinvolti nel processo costruttivo a partire quindi dai responsabili dei cantieri, dai datori di lavoro, dai coordinatori, dai professionisti. Tocca così oggi agli "addetti in prima linea", confrontarsi ed affrontare responsabilmente la formazione per un ingresso in cantiere consapevole e attento. Non volendo riassumere in questa sede tutte le novità che il nuovo Testo Unico sulla sicurezza ha introdotto, da questo Notiziario e nei successivi numeri, riportiamo alcune, che chiameremo bonariamente "Pillole di sicurezza", nel tentativo di creare una piccola rubrica.

### **Prima dell'ingresso in cantiere 16 ore di formazione**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, il lavoratore deve essere debitamente formato e addestrato prima della costituzione del rapporto di lavoro. Tra il 18 giugno e il 23 luglio 2008 sono stati sottoscritti quattro contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riguardanti il settore delle costruzioni edili e stradali; questi contratti, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, contengono importanti innovazioni in tema di attività di formazione alla sicurezza, individuata quale risorsa strategica per il miglioramento della tutela in un settore ad alto rischio. In sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle costruzioni, le parti hanno voluto dare concreta applicazione

contrattuale a quanto stabilito dal TU in merito alla formazione d'ingresso e, a questo scopo, hanno introdotto una sperimentazione biennale di un'innovazione contrattuale che risulta di grande interesse, oltre che originale e inedita a livello italiano e non solo.

### **Un nuovo approccio alla formazione e alla sicurezza**

L'intento dell'innovazione contrattuale è di proporre a tutti coloro che entrano per la prima volta nel settore un percorso verso il lavoro di qualità, offrendo servizi di sostegno e di accompagnamento allo sviluppo professionale, per dare dignità al lavoro del costruire e per sviluppare una "buona occupazione". Risulta necessario un minimo di formazione professionale introduttiva al lavoro in edilizia, finalizzata a "sapersi muovere in cantiere" in modo corretto e razionale. La costruzione di competenze professionali (procedure, capacità, conoscenze di base connesse) è il punto di partenza e la vera "anima" del corso di 16 ore.

### **Aggiornamento quinquennale per i coordinatori**

Ci si aspettava in verità un qualcosa che non lasciasse all'iniziativa del singolo, l'aggiornamento professionale del coordinatore: questo non per dimostrare il non coinvolgimento del coordinatore a fatti o eventi accaduti in cantiere, ma perché il più delle volte gli stessi risultano essere "estranei" all'attività del coordinatore. In soccorso al coordinatore arriva adesso l'allegato XIV del testo unico che obbliga appunto il coordinatore a frequentare nel corso di cinque anni un percorso formativo di quaranta ore.

I contenuti dei corsi saranno oggetto di un futuro decreto attuativo; ciò che conta comunque è l'aver capito, cosa per la verità già nota ai periti industriali, l'importanza della formazione continua.

## **Scompaiono gli uomini giorno dalla nomina del coordinatore**

Il Titolo IV (artt. da 88 a 160) detta le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sostituendo integralmente il Decreto legislativo 494/1996. L'articolo 90 fissa gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, stabilendo che siano previste nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, affinché l'esecuzione dei lavori si svolga in condizioni di sicurezza. L'articolo 3, comma 3 dell'ex Direttiva Cantieri, viene riscritto così dall'art. 90, comma 3: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice o il responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Si conferma così quanto già alcuni sostenevano, leggendo tra le righe dell'ex allegato 2 sempre della Direttiva Cantieri: in buona sostanza se si tralascia il rischio di caduta dall'alto "se particolarmente aggravata dallo stato dei luoghi", ecco che in quasi ogni circostanza si genera l'obbligo di nomina del coordinatore e di conseguenza la redazione del PSC.

## **Un primo piccolo "qui pro quo"**

Nelle righe dell'art. 91, comma 11 del decreto legislativo 81/2008, emerge "inquietante" la frase: "Tale obbligo (di nomina del coordinatore) non si applica in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire". Ma come, si è tentato di "snellire" le procedure di efficacia dei titoli edilizi abilitativi, ed ecco che il legislatore confonde gli interventi?! A dire la verità già molti avvocati hanno espresso perplessità su quanto riportato nell'articolo di cui sopra, proponendo per l'applicazione "in toto" della nomina in presenza di più imprese.

## **Un secondo piccolo "qui pro quo"**

All'art. 89, comma 1 lett. c), il legislatore ha affidato il compito di responsabile dei lavori al

progettista per la fase relativa alla progettazione dell'opera, ed al direttore dei lavori per la fase relativa all'esecuzione delle opere.

Anche in questo caso gli addetti ai lavori si sono preoccupati: su questo punto, ci si aspetta un intervento correttivo affinché la responsabilità che è palesemente assunta con incarico scritto e soprattutto accettata dal professionista, venga chiarita senza, come succede oggi, generare equivoci legislativi.

## **Il Durc non può essere sostituito da un'autocertificazione**

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4035 del 25 agosto 2008, confermando la precedente pronuncia del Tar che aveva dato torto ad un'impresa che ricorreva contro la revoca, da parte di un Comune, dell'aggiudicazione di una gara pubblica bandita dal Comune stesso.

La revoca era stata motivata dal fatto che, per attestare la propria regolarità contributiva, l'impresa si era limitata a produrre copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale.

Perciò la regolarità contributiva della impresa andava certificata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), documento che non poteva essere sostituito dall'autocertificazione o dalla presentazione dei soli modelli F24 e dei bollettini di versamento postale utilizzati dall'imprenditore per il pagamento dei contributi previdenziali.

La produzione di tali documenti non pone infatti la stazione appaltante in condizione di controllare se davvero siano stati assolti tutti gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti. Infatti il DURC è il certificato unitario - regolato dall'art. 3, comma 8, lett. b.bis) del Dlgs 494/1996, come modificato dall'art. 98, comma 10, Dlgs 276/2003 - finalizzato alla verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere.

La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso.

## **PREGEO 10** **la nuova** **frontiera** **del catasto**

**Novità tecniche e particolarità critiche della nuova procedura in vigore dal giugno 2009**

**18**  
**come**

A due anni di distanza dalla comunicazione dell'avvenuta impostazione di una ennesima versione di Pregeo, finalmente possiamo dire di essere arrivati alla versione definitiva non prima però di toccare e testare questo aggiornamento della procedura. La novità che è stata introdotta con questa ultima versione del programma, è concentrata soprattutto nella sua filosofia. Essa è posta alla base dello sviluppo di questo aggiornamento con la possibilità di predisporre pratiche al catasto terreni che, rispettando la normativa nella sua completezza, vengano verificate, trattate ed aggiornate in tutte le loro parti senza l'intervento di alcun operatore esterno se non del professionista redattore. Nelle diverse presentazioni già fatte, i responsabili nazionali della Agenzia del Territorio hanno più volte affermato che, tale procedura dovrebbe innanzi tutto portare un beneficio all'Agenzia stessa liberando dall'incombenza della verifica ed approvazione dei tipi di aggiornamento la struttura esistente, con riduzione del carico di lavoro; nel contempo dovrebbe annullare le differenze di interpretazione e di utilizzo delle normative vigenti ed una standardizzazione delle operazioni su basi nazionali. Nei diversi incontri cui ho personalmente partecipato ho potuto verificare come l'utilizzo di deroghe normalmente effettuate in alcuni Uffici Provinciali dell'Agenzia, in altri uffici non sono assolutamente accettate; ne sono un esempio la possibilità di non rilevare altimetricamente uno dei punti fiduciali della rete di inquadra-

mento, oppure l'utilizzo di punti ausiliari quanto la poligonale di collegamento risulta essere particolarmente complessa o estesa.

In buona sostanza quindi questa nuova procedura, che dal punto di vista tecnico e normativo nulla innova, dal punto di vista sostanziale per le categorie professionali introduce un nuovo carico di responsabilità cui deve forzatamente essere collegata una nuova professionalità: ne è un esplicito riferimento la nuova struttura dichiarativa denominata RELAZIONE STRUTTURATA, cui il programma fa riferimento nel momento in cui viene verificata la non rispondenza di quanto proposto con la normativa esistente, ma corrispondente a quanto derogabile, dichiarando espressamente la deroga utilizzata, scaricando da ogni responsabilità la struttura dell'Agenzia e prendendosene professionalmente carico.

Altra novità sostanziale e requisito indispensabile per accedere alla approvazione automatica è l'utilizzo della cartografia numerica rilasciata dall'Ufficio; per tale scopo è stata predisposta una nuova metodologia di costruzione dell'estratto vettoriale che oltre a comprendere tutti i dati relativi alla definizione delle particelle oggetto di trattazione, comprende anche tutte le informazioni grafiche aggiuntive e le "vestizioni" presenti in mappa (graffe, linee tratteggiate, linee puntinate, testi aggiuntivi, ecc.) tali da restituire nella forma più completa la mappa, oltre alla intestazione della Ditta Catastale come presente in banca dati. Questi estratti differiscono quindi sostanzialmente dagli estratti

ora rilasciati e possono essere utilizzati esclusivamente per la procedura Pregeo10.

Ultima, novità indispensabile alla quale attenersi per l'approvazione automatica e prima di tutte le verifiche cartografiche, è il rispetto degli schemi di modello censuario così come predisposti dalla Agenzia: si tratta di 18 casistiche standardizzate (che diventeranno entro breve tempo 34) che prevedono forzatamente la compilazione del modello censuario senza l'utilizzo del modello ausiliario, e che consentono solamente parziali fusioni o mutazioni di numero di mappa, o frazionamenti. Nelle prime 18 casistiche che è possibile visionare nell'attuale versione in linea di Pregeo10, sono effettivamente comprese buona parte delle pratiche normalmente utilizzate, mentre le nuove 16 in corso di approfondimento riguarderanno migliori precisazione per tipi mappali e stralci di corte. Solo rientrando nei tracciati previsti si potrà accedere all'automatico in approvazione. Qualora la pratica da presentare non rientrasse nelle casistiche previste e standardizzate, è previsto l'utilizzo di Pregeo10 in modalità Pregeo 9.

Innovazione reale e completamente autonoma rispetto alla precedente versione, appositamente predisposta per la versione 10 ma utilizzabile immediatamente, è tutta la parte grafica del pacchetto, che varia sostanzialmente sia nella impostazione che nella graficizzazione: il nuovo pacchetto, impostato sicuramente per evitare o complicare la stesura di estratti auto allestiti, si presenta più complesso e dotato di diverse funzioni non ancora completamente disponibili, per portare l'utilizzo dell'utenza Tecnica il più vicino possibile a quanto previsto per l'utenza Ufficio; sarà quindi possibile procedere alla vestizione delle mappe con l'inserimento di tutte le simbologie previste, ma al momento questa parte non è ancora attiva.

L'Agenzia del Territorio provvederà alla consegna ufficiale della versione definitiva del pacchetto, da utilizzare facoltativamente fino a giugno 2009, mentre successivamente a tale data diverrà obbligatorio l'utilizzo del nuovo programma (anche in modalità Pregeo9).

## Considerazioni di carattere personale

Come già per Pregeo 8 ho personalmente aderito, unitamente al mio collegio, al periodo di sperimentazione ciò al fine di poter provare sul campo una nuova procedura e verificarne l'avanzamento e la messa a regime; l'interessante rapporto dialettico che si è instaurato con i responsabili della stesura del pacchetto ha permesso la lettura complessiva delle problematiche. Tuttavia nel caso di Pregeo10 esistono alcuni presupposti che non mi trovano ottimista sul proficuo utilizzo presso la nostra realtà: mentre da un lato abbiamo la "fortuna" di poter procedere all'aggiornamento della banca dati (a nostre spese e cura) con tempistiche abbastanza contenute, dall'altra la qualità della cartografia e l'arretrato cartografico sono talmente complessi che tutti i controlli cartografici che la procedura in automatico esegue, troppo spesso non vanno a buon fine, e pertanto dalla approvazione automatica si scivola forzatamente all'approvazione manuale.

È stato verificato per esempio che il solo sbilancio di superficie cartografica in una semplice conferma di mappa inibisce la trattazione automatica. Inoltre la mancata esecuzione della bonifica delle coordinate dei punti fiduciali ed il loro posizionamento cartografico spesso non corretto non permette una precisa sovrapposizione fra mappa e rilievo, con la successiva necessità di adattamenti alla mappa molto consistenti ed il conseguente diniego per l'approvazione automatica.

Vero è che non abbiamo ancora a disposizione sufficienti spiegazioni nè tantomeno il pacchetto definitivo; personalmente ritengo che ci troveremo di fronte ad un ulteriore incremento delle attività per la stesura di pratiche a catasto terreni oltre che ad un aumento delle responsabilità da parte dei Tecnici redattori, a cui farà da controaltare un grosso sforzo per ovviare ai problemi esistenti nei loro archivi da parte dell'Agenzia.

# DAL COLLEGIO

## Tavola rotonda

**D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**  
**Testo Unico della sicurezza**

La Commissione sicurezza del nostro Collegio terminato il lavoro di lettura del Titolo IV° del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha ritenuto di dover programmare una Tavola Rotonda al fine di poter, ove possibile, approfondire alcuni aspetti normativi non del tutto chiari.

Per questo sono stati avviati dei contatti con L'ASL di Como nella persona del dott. Lamberto Settini e con l'Ispettorato del lavoro nella persona dell'Ispettore Antonio Esposito; si è ritenuto inoltre di avviare contatti anche con le altre figure che partecipano alla "vita del cantiere" quali il CPT (Comitato Paritetico Territoriale di Como), il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori edili per la Sicurezza e i professionisti nelle persone dell'arch. Giampaolo Guffanti per i coordinatori e dell'avv. Giuseppe Rusconi.

Nel programmare l'evento si è tenuto conto della possibilità che il legislatore potesse promulgare dei decreti attuativi al fine di completare la normativa vigente; per questo l'incontro è stato programmato per il giorno 2 Febbraio 2009 presso l'Auditorium Don Guanella in Via T. Grossi a Como.

**20**  
**como**



# DAL COLLEGIO

## **PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA**

- ~** Le principali novità del “Testo Unico della Sicurezza”
- ~** Approfondimento del ruolo di Responsabile dei lavori artt. 89, 90, 91 e 92
- ~** Il ruolo delle istituzioni nel processo della prevenzione e nel processo della tutela della salute nei luoghi di lavoro
- ~** La possibile interazione tra Coordinatori per la sicurezza, RLST, CPT, ASL e Ispettorato del lavoro

### **COORDINATORE**

**Dott. Giorgio BARDAGLIO – Giornalista**

- h. 8.30    **REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**  
h. 9.00    **SALUTO DI BENVENUTO - *per. ind. Paolo BERNASCONI***  
            Presidente del Collegio dei Periti Industriali di Como

### **INTERVERRANNO:**

- h. 9.15    ***arch. Giampaolo GUFFANTI***  
            Libero professionista e Docente corsi Coordinatori
- h. 10.00    ***avv. Giuseppe RUSCONI***  
            Libero professionista e Docente corsi Coordinatori
- h. 10.30    ***dott. Lamberto SETTIMI***  
            Responsabile servizio PSAL (Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’ASL di Como
- h. 11.00    ***coffee break***
- h. 11.15    ***Antonio ESPOSITO***  
            Responsabile Servizio Ispezione Lavoro  
            Dipartimento Provinciale del lavoro di Como
- h. 11.45    ***Gregorio MANCINO***  
            Responsabile Territoriale dei Lavoratori edili per la Sicurezza
- h. 12.00    ***Per. Ind. Romano DE PALO***  
            CPT di Como
- h. 12.15    **DIBATTITO**
- h. 13.00    **CONCLUSIONE LAVORI**

**21**  
**como**

programma

## Concorso “La bioprogettazione integrata”

**22**  
**como**

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali, in collaborazione con l'ITIS Magistri Cumacini e l'Amministrazione Provinciale di Como, sta predisponendo gli ultimi dettagli del 1° “Concorso di idee” denominato “LA BIOPROGETTAZIONE INTEGRATA” rivolto agli studenti del 4° e 5° anno dell'ITIS “Magistri Cumacini”.

**Tale Concorso sarà dedicato alla memoria di Renato Giorato un caro collega, scomparso quest'anno, che per tutta la Sua carriera si è prodigato a “valorizzare” e sostenere la nostra professione!**

L'iniziativa ha una duplice finalità:

- promuovere, sviluppare e coltivare nei giovani una propensione alla creatività progettuale e all'innovazione tecnologica;
- sensibilizzare il mondo della scuola sull'importanza, per lo sviluppo del territorio, di un percorso di crescita degli studenti che tenga conto degli strumenti didattici più innovativi e di temi quali la creatività, l'innovazione tecnologica e la sua applicazione pratica nei servizi ai cittadini.

Oggetto del concorso sarà il PROGETTO DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE da realizzarsi sull'area ex Magistri Cumacini, messa a disposizione dall'Amministrazione Provinciale di Como, adiacente il Liceo Giovio.

I gruppi partecipanti dovranno singolarmente elaborare un'idea progettuale che contempli soluzioni concrete di tipo tecnologico, innovativo, creativo e con la caratteristica dell'autosostenibilità economica.

Il progetto dovrà costituire un ausilio per l'attività didattica sia di promozione e orientamento della scuola, sia di utilità ad uno o più soggetti operanti nel settore come personale docente e studenti.

I progetti, costituiti oltre che da testi, anche da grafici, disegni e altro materiale illustrativo, dovranno descrivere dettagliatamente le soluzioni proposte in maniera tale da renderne possibile la concreta realizzazione.

Non appena il concorso verrà definito in tutti i suoi aspetti sarà pubblicato su una delle prossime edizioni del Notiziario.

Renato Giorato



## La ricetta della longevità

**M**artedì sera 16 dicembre l'intero Consiglio Direttivo ha festeggiato, anche in occasione del Suo 86° compleanno, il collega per. ind. Bernasconi Felice, per la sua iscrizione all'Albo dei Periti Industriali da ben 60 anni!!!

**Bernasconi Felice** nasce a Erba il 16/12/1922 si iscrive all'Albo dei Periti di Milano nel 1948 e successivamente a Como dall'1/9/1978.

La Sua attività lavorativa vera e propria inizia nel lontano gennaio 1947 a Milano presso la Soc. Montecatini nel Settore Agrario. Comincia con il rilevare e disegnare i fabbricati delle Aziende, le mappe catastali relative ai terreni facenti parte delle stesse e la presa di contatto con gli operai e fattori. Successivamente tenendo i contatti con l'Associazione Agricoltori di Milano per l'aggiornamento delle tariffe. In una di queste aziende collabora per rendere i campi irrigabili mediante il livellamento degli stessi e la costruzione di canali irrigatori seguendo le istruzioni impartitegli dai Tecnici del Consorzio Villoresi. Negli anni '50 la Società istituisce degli uffici Tecnici Immobiliari, dei quali uno al Nord a Senago (Mi) dove viene trasferito con la qualifica di Capo Ufficio Amministrativo, dove segue le attività del settore. Dopo circa tre anni rientra in sede a Milano con mansioni legate alla conservazione degli immobili compresi quelli delle Unità inattive su tutto il territorio nazionale; segue anche la valutazione degli immobili in programma di cessazione che venivano effettuate da professionisti esterni. Nel corso di quegli anni effettua anche alcuni lavori in proprio, sia nel campo costruzioni che catastale. Cessa la sua attività alle dipendenze nel giugno 1980 e ora si occupa solo di attività di interesse familiare, come la recente ristrutturazione e trasformazione di un rustico in abitazione in Alta Valsassina a Casargo.

Attualmente sta seguendo lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale in Val Chiavenna a San Giacomo Filippo loc. Gallivaggio.

Il lavoro fatto con passione, dedizione e costante aggiornamento...  
Sarà forse questo il segreto della longevità?

**Vive congratulazioni!!!!**



Momento della premiazione  
del 16 dicembre 2008



Foto scattata  
il 15 marzo 1941,  
ai tempi della scuola  
Magistri Cumacini,  
nel cantiere della  
costruenda sede  
di via Sirtori

# DAL COLLEGIO

## ELENCO ABILITATI ESAMI 2008

### EDILIZIA

1	Albanese	Rachele
2	Bevilacqua	Patrizia
3	Bianchi	Massimiliano
5	Cavalli	Alberto
6	Consonni	Luca
7	Coppola	Mattia
8	Dimiccoli	Roberto
9	Fiorentin	Stefano
10	Frigerio	Andrea
11	Geremia	Isacco
12	Grimoldi	Luca
13	Guariglia	Maurizio
14	Iapello	Bruno
16	Longobardi	Gianluigi
17	Melas	Luca
18	Milié	Vincenzo
19	Panzeri	Alessandro
21	Pizzini	Stefano
22	Pozzi	Elia
23	Romano	Paolo
24	Rullo	Simone
25	Sala	Emanuele
26	Sinigaglia	Matteo

### ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE

1	Bazzani	Roberto
2	Di Pasquale	Andrea
7	Parravicini	Matteo
8	Velardi	Paolo

### TERMOTECNICA

1	Dall'Agnol	Graziano
2	Galli	Daniele
3	Pagani	Andrea
4	Tosetti	Luca

### CHIMICA AMBIENTALE

1	Molteni	Corinna
---	---------	---------

24  
como



**CHIUSURA NATALIZIA**  
**Gli uffici rimarranno chiusi**  
**dal 24 DICEMBRE 2008**  
**AL 7 GENNAIO 2009**

*La segreteria augura  
a tutti un felice Natale  
e uno splendido 2009.*

